



Oggetto: Provvedimento di Esclusione dalla gara sopra soglia comunitaria “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSITO IP PER IL PUNTO DI PRESENZA (POP) DI MILANO DEL REGISTRO E PER ALTRI POP INTERNAZIONALI” della società CENTURYLINK COMMUNICATIONS ITALIA S.R.L. PI IT12465050156, in seguito a sentenza 12696/2020 del 27.11.2020 del TAR Lazio per il ricorso al TAR Lazio r.g.n. 2510/2020 di TIM Sparkle c/ CNR .

GARA CONDOTTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP, CIG. 80439838C2, CUP B53D13000720007, CUI 80054330586201900137.

II DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0009321/2019 del 02/10/2019, con la quale è stata deliberata la procedura di cui all’oggetto;

VISTO che la procedura di gara di cui all’oggetto è stata condotta con modalità telematica su piattaforma ASP CONSIP;

VISTO che, entro il termine di scadenza del 29/11/2019, hanno presentato offerta sulla piattaforma ASP CONSIP gli operatori:

- CENTURYLINK COMMUNICATIONS ITALIA S.R.L.
- Telecom Italia Sparkle Spa

CONSIDERATO che il TAR Lazio, con sentenza 12696/2020 del 27.11.2020 relativa al ricorso di TIM Sparkle contro CNR – ricorso al TAR r.g.n. 2510/2020, ha stabilito la parzialmente sfavorevole decisione relativa al contenzioso trasmessa con nota dell’08.12.2020 prot.n. 0078995/2020 dalla competente avvocatura dello stato di Roma con cui Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie per le ragioni ivi indicate in parte motiva e per l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata.

CONSIDERATO che l’Avvocatura dello stato, ha segnalato quanto segue: "Il Collegio ha accolto l’avverso ricorso limitatamente al primo motivo di doglianza, rigettando con motivazione espressa le ulteriori censure formulate avverso il provvedimento di aggiudicazione". E ancora che: "Il Collegio ha quindi chiarito che il Passoe, se generato tempestivamente, è documento che dimostra di per sé l’iscrizione del concorrente al sistema AVCpass, ma che, dagli atti di causa, non è stata riscontrata la prova registrazione ai servizi informatici dell’ANAC in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Tale circostanza, infatti, è stata correttamente esclusa dalla data e dall’orario riportati sul Passoe.

CONSIDERATO che, tenuto conto della motivazione della sentenza, l’Avvocatura è dell’avviso che sia più opportuno prestare acquiescenza alla sentenza del TAR Lazio 12696/2020 del 27.11.2020.

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, dando seguito alla sentenza citata in oggetto e al relativo parere dell’Avvocatura di Stato, ha disposto l’Annullamento dell’Aggiudicazione definitiva con Provvedimento prot 0008195/2020 del 17/12/2020

RAVVISATA la necessità di procedere.

Dispone

L'esclusione dalla Procedura di gara della società CENTURYLINK COMMUNICATIONS ITALIA S.R.L. PI
IT12465050156 per le motivazioni citate nelle premesse.

Istituto di Informatica e Telematica

Il Direttore

Dott. Marco Conti

(FIRMA DIGITALE)

